



Ministero della Salute

EX DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 6

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

A tutti gli utilizzatori
Loro sedi

Oggetto: Chiarimenti in merito all'obbligo di "sviluppo professionale continuo" ai sensi del DM 5 agosto 2021 e del DD 18 marzo 2022.

In riferimento alla normativa in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DM 5 agosto 2021, lo sviluppo professionale continuo (SPC) è **obbligatorio** per il mantenimento e l'aggiornamento delle competenze del personale addetto allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) b) c) d) e dei compiti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) b) c) dello stesso decreto.

Il Decreto Direttoriale 18 marzo 2022, all'art. 4, comma 1, fissa quale riferimento temporale il **triennio**, stabilendo che in tale periodo è necessario acquisire un numero di crediti formativi professionalizzanti (c.f.p.) pari ad **un terzo** di quelli stabiliti per la formazione minima della propria funzione o compito.

Si specifica che il triennio di riferimento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'acquisizione dell'attestato di formazione di base come previsto al comma 4 dell'art 4 del DD, mentre per il personale in regime di disciplina transitoria ai sensi dell'art. 8 del Dm 5 agosto 2021, il triennio decorre invece dal 1° gennaio 2023.

Per il personale che abbia frequentato un corso di formazione prima della pubblicazione del DM 5 agosto 2021 e abbia chiesto il riconoscimento dei CFP al Ministero come previsto dal Decreto Direttoriale 18 marzo 2022, oppure che abbia conseguito il titolo di formazione in un Paese UE che applichi la Direttiva 2010/63/UE e abbia chiesto il riconoscimento dei CFP al Ministero, come previsto dall'art. 2, comma 8 del Decreto Direttoriale 18 marzo 2022, il triennio decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di riconoscimento.

Il numero di c.f.p. da acquisire nel triennio, pari ad almeno un terzo di quelli stabiliti per la formazione minima della propria funzione o compito (Cfr. Tabella 1), sarà dato dalla **somma** dei crediti previsti per l'assolvimento dell'obbligo di SPC per **ciascuna** delle funzioni o compiti che svolge.

Tabella n. 1

	CFP formazione di base	SPC (1/3 CFP)
Funzione a)	22	7
Funzione b)	24	8
Funzione c)	18	6
Funzione d)	20	7
Compito VD	32	11
Compito RBA	32	11
Compito MS	-	5

Ad esempio, se un soggetto svolge le funzioni c) e d) dovrà acquisire 6 c.f.p. più 7 c.f.p.

Ai fini dell'acquisizione dei c.f.p. previsti, è valida **esclusivamente** la fruizione dei moduli di base, specifici o supplementari previsti dall'Allegato I del DM per la funzione o il compito che si ricopre.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 6 – EX DGSAF

*Dr. Vincenzo Ugo Santucci